

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale
C/O COMITATO REGIONALE LIGURE
Viale Padre Santo 1 - 16122 Genova
Tel: 010562513 Fax: 010584159
E-mail: crligure@federugby.it
Sito Internet: www.liguria.federugby.it

CAMPIONATO CATEGORIA UNDER 18
COMUNICATO n° U18/17/GST
(Riunione del 20/4/2016)

Omologazione risultati gare del 17/04/2016 - 2° giornata di RITORNO - 2° Fase
Gironi - Iniziale

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
SAVONA RUGBY A.S.D.	-AMATORI RUGBY GENOVA ASD	20 - 0	VEDI DELIBERA	
ASD AVIGLIANA RUGBY	-ASD RUGBY SAN MAURO		POSTICIPATA AL 20/4/16	

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
SAVONA RUGBY A.S.D.	19	5	4	0	1	18	110	72	38	0	5
ASD RUGBY SAN MAURO	15	4	3	0	1	17	97	64	33	0	4
AMATORI RUGBY GENOVA ASD	5	5	2	0	3	12	72	105	-33	4-	5
ASD AVIGLIANA RUGBY	2-	4	0	0	4	4	31	69	-38	4-	4

DELIBERA GARA SAVONA RUGBY A.S.D. - AMATORI RUGBY GENOVA ASD

Il Giudice Sportivo, vista la comunicazione giunta al CRL il 14/4/2016 dalla Società Amatori Rugby Genova ASD, nella quale dichiarava la rinuncia alla gara programmata per il 17/4/2016 contro il Savona Rugby A.S.D.;

visti l'art. 29/1 lett. E) del Regolamento di Giustizia, l'art. 24 primo comma, 25 lett. A) e 16 lett. B) del Regolamento Attività Sportiva e la Circolare Informativa 2015/2016 al capitolo 10.2 punto 6, dichiara

la Società Amatori Rugby Genova ASD rinunciataria e perdente con il punteggio di 20 - 0 (mete 4 - 0) in favore della Società Savona Rugby A.S.D. e la punisce inoltre con la penalizzazione di 4 punti in classifica e la sanzione pecuniaria di € 150,00 maggiorata di € 150,00 trattandosi di gara in trasferta, per un totale di € 300,00.

ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ATTENZIONE: IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N° 100/2012 LA CONTINUITA' DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE E' CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA

IL SEGRETARIO
Matteo Gambino

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Eugenio Gherardi